

Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 11 febbraio 2009²,

decreta:

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

² A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

¹ L'ASRE può garantire che:

- a all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a rivendicazione di garanzia (bond);
- b al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

² Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione

¹ Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.

² Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.

¹ RS 101

² FF 2009 831

Art. 4 Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 2005³ sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 5 Disposizioni finali

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il ... [un giorno dopo la sua adozione] con effetto sino al 31 dicembre 2011.